



CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

SEDUTA DEL 24 febbraio 2023

OGGETTO: Ordine del Giorno conclusivo del dibattito circa l'Istanza d'Arengo affinché tutte le forme di violenza sulle donne delineate nella Convenzione di Istanbul siano previste nella legislazione sammarinese (Istanza d'Arengo n.16 del 2 ottobre 2022)

IL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
nella seduta del 24 febbraio 2023

**con Voti Favorevoli 20, Astenuti 1, Non Votanti 1,
approva**

il seguente Ordine del Giorno:

“Il Consiglio Grande e Generale

alla luce

del dibattito scaturito in merito all'Istanza d'Arengo n.16 del 2 ottobre 2022, avente ad oggetto “Istanza d'Arengo affinché tutte le forme di violenza sulle donne delineate nella Convenzione di Istanbul siano codificate dalla legislazione sammarinese e perseguite;

considerato

il Rapporto di valutazione del GREVIO;

considerato

che è interesse della Repubblica di San Marino uniformarsi ai principi enunciati dal GREVIO;

considerata

l'importanza di prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro le donne che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione di Istanbul,



CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

SEDUTA DEL 24 febbraio 2023

OGGETTO: Ordine del Giorno conclusivo del dibattito circa l'Istanza d'Arengo affinché tutte le forme di violenza sulle donne delineate nella Convenzione di Istanbul siano previste nella legislazione sammarinese (Istanza d'Arengo n.16 del 2 ottobre 2022)

impegna

il Congresso di Stato

ad avviare le azioni più opportune per:

- *meglio delineare il concetto di violenza psicologica di cui all'articolo 2 della Legge n.97/2008 – "Prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere", precisando che per essa vanno intese condotte reiterate che si concretizzano in atteggiamenti denigratori ed umilianti, anche in pubblico, gelosia ossessiva, discredito di persone vicine alla vittima, insulti ed offese, ricatti, manipolazione, minacce (elenco esemplificativo e non esaustivo);*
- *prevedere una graduazione della pena prevista all'articolo 171 del Codice Penale (Violazione della libertà sessuale) in relazione alla gravità del caso concreto;*
- *prevedere, su querela della parte lesa, la pena della prigionia di primo grado o la multa verso chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 171 (Violazione della libertà sessuale), violi la libertà personale di qualcuno con espressioni verbali a sfondo sessuale, invasive e reiterate, anche avvalendosi di mezzi di comunicazione telefonici o telematici;*
- *valutare l'inserimento nell'articolo relativo alla violazione della libertà sessuale (Art.171 c.p.) di un riferimento alla mancanza di libero consenso della vittima, come suggerito dal GREVIO;*
- *introdurre il reato di adescamento di minori a scopo sessuale".*